STATUTO NAZIONALE AGESC

(approvato dal Congresso Nazionale – Tivoli - 2 ottobre 2021 e C.N. del 30 novembre 2021)

STATUTO NAZIONALE AGESC **1**

CAPO I – I PRINCIPI COSTITUTIVI DELLA ASSOCIAZIONE, DENOMINAZIONE E NATURA 3

Art. 1 – Identità della Associazione e suoi principi ispiratori 3

Art. 2 – L'AGeSC 3

Art. 3 – Finalità della Associazione 3

Art. 4 - Ambito ecclesiale dell'Associazione 4

Art. 5 - Rapporto con la Chiesa Locale e Rapporti con le Scuole Cattoliche 4

Art. 6 – Rapporti con le altre Associazioni 4

Art. 7 – Attività della Associazione 5

Art. 8 – Soci dell'AGeSC 5

Art. 9 – Obblighi dei soci e degli organi associativi 6

Art. 10 - Recesso ed esclusione del socio 6

CAPO II – STRUTTURE TERRITORIALI E ORGANIZZAZIONE DELL'AGESC 6

art. 11 (ex Art. 12) – Sede legale - Struttura organizzativa 6

art. 12 (ex art. 11.1) Principi 7

art. 13 (ex art. 29) - Regolamenti per i livelli organizzativi (provinciale e regionale) 7

Sezione I - I comitati d'istituto 7

art. 14 (ex art. 17) – Il Livello d'Istituto 7

art. 15 (ex art. 18) – Organi di Istituto 7

Art. 16 – Competenza del livello di Istituto 7

Sezione II - I Comitati Provinciali 8

art. 17 (ex art. 19) – Il livello provinciale. 8

art. 18 (ex art. 20) - Organi Provinciali 8

art. 19 (ex art. 14) – Competenze del livello provinciale 9

Sezione III - I Comitati Regionali 9

art. 20 (ex art. 21) – Il livello regionale 9

art. 21 (ex art. 22) – Organi regionali 9

art. 22 (ex art. 15) – Competenze del livello regionale 10

Sezione IV - Il livello nazionale 10

art. 23 – Il livello nazionale 10

art. 24 – Organi Nazionali – Il Congresso 11

art. 25 – Organi Nazionali – Il Consiglio Nazionale 12

art. 26 – Organi Nazionali – Il Comitato Esecutivo 12

art. 27 – Organi Nazionali – Il Presidente Nazionale 12

art. 28 (ex art. 16) – Competenze del livello nazionale 12

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI 13

art. 29 (ex art. 28) – Assistenti Ecclesiastici 13

art. 30 (ex art. 36) – Norme generali 13

art. 31 (ex art. 37) – Anno sociale 13

art. 32 (ex art. 38) – Convocazioni – ordini del giorno 14

Proposta

art. 33 (ex art. 39) - Validità delle riunioni 14
art. 34 (ex art. 40) - Votazioni 14
art. 35 (ex art. 41) – Pubblicità delle riunioni 14
art. 36 (ex art. 42) – Delibere 14
art. 37 (NEW) - Bilancio di esercizio 15
art. 38 (ex art. 11.2) – Gratuità delle cariche 15
art. 39 (ex art. 11.3) – Durata delle cariche 15
art. 40 (ex art. 11.4 e 11.5) – Incompatibilità 15
art. 41 (ex art. 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6) – Decadenza e dimissioni 15
CAPO VI - CONTROLLI INTERNI E SANZIONI 16
art. 42 (ex art. 35) – Norma Generale 16
art 43 (ex art. 30) – Collegio Sindacale 16
art. 44 (ex art. 31) – Commissioni di controllo contabile 16
art. 45 (ex art. 32) – Collegio dei Probiviri 17
art. 46 (ex art. 33) – Commissione Regionale di Conciliazione 17
art. 47 (ex art. 43.1) – Espulsione 17
art. 48 (ex art. 44) – Sanzioni associative 18
art. 49 (ex art. 34) – Interventi del Consiglio Nazionale 18
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 18
art. 50 (ex art. 45) – Modifica dello Statuto 18
art. 51 (ex art. 46) – Patrimonio dell'AGeSC 18
art. 52 (ex art. 47) - Scioglimento dell'AGeSC 19
art. 53 (ex art. 48) – Norma transitoria 19

Proposta

CAPO I – I PRINCIPI COSTITUTIVI DELLA ASSOCIAZIONE, DENOMINAZIONE E NATURA

Art. 1 – Identità della Associazione e suoi principi ispiratori

L'AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche), è Associazione nazionale di genitori per la famiglia, l'educazione, la scuola cattolica e la formazione professionale di ispirazione cristiana. Essa, proponendosi di operare in adesione ai principi e valori della Fede Cattolica e al Magistero della Chiesa, sostiene:

a) il primato della famiglia nell'educazione e nell'istruzione dei figli, ~~in ragione del sacramento del Matrimonio~~, per diritto naturale dei genitori e per diritto – dovere costituzionale;
b) il diritto dei genitori di scegliere a fini educativi, in piena coscienza e libertà, per i propri figli le istituzioni, le modalità e i momenti più rispondenti ai propri convincimenti morali, religiosi e civili;
c) la necessità di qualificare e promuovere la scuola cattolica secondo i principi sanciti dal Concilio Vaticano II, nel documento "*Gravissimum Educationis*", e dal costante insegnamento del Magistero della Chiesa.

Art. 2 – L'AGeSC

L'AGeSC è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 ed è disciplinata dal presente statuto.

L'Associazione ha sede in Roma, via Aurelia n. 796, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Congresso delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 3 – Finalità della Associazione

3.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà, attraverso la propria organizzazione territoriale, le seguenti attività di interesse generale:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3.2 L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

a) assumere programmi ed iniziative utili ad orientare gli associati nelle loro scelte educative in conformità ai principi ispiratori della Associazione;
b) sensibilizzare i genitori sul significato della scelta della scuola cattolica, sollecitandone l'impegno personale, in unione con tutti coloro che si riconoscono nella scelta di vita cristiana, al fine di assicurare una loro presenza attiva e nelle strutture della società;
c) inserirsi attivamente nella realtà della scuola cattolica per favorire l'attuazione di una comunità educativa, tendente alla formazione integrale della persona;

Proposta

d) collaborare responsabilmente alla realizzazione del progetto educativo della scuola cattolica;
e) presentare e sostenere, con la più ampia partecipazione delle famiglie, proposte ed istanze interessanti la Scuola Cattolica e il suo rapporto con la famiglia e la società, in un contesto di pluralismo culturale ed istituzionale, con particolare riguardo alla tutela e promozione della libertà di insegnamento e di scelta dell'educazione, senza condizionamenti politici ed economici.

3.3 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati sarà entro i limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione ha durata indeterminata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente statuto.

L'AGeSC - Associazione di Promozione Sociale - opera su tutto il territorio Nazionale.

Art. 4 - Ambito ecclesiale dell'Associazione

L'AGeSC è associazione laicale privata a norma del diritto canonico. Essa si propone di ottenere e mantenere come tale il riconoscimento dall'Autorità Ecclesiastica e di adeguarsi, nelle sue linee di ispirazione, giudizio, valutazione e conseguente operatività, alle direttive della Chiesa Cattolica.

Art. 5 - Rapporto con la Chiesa Locale e Rapporti con le Scuole Cattoliche

5.1 L'AGeSC, nel suo specifico, collabora alla Pastorale della Chiesa Locale.
5.2 L'AGeSC, nel rispetto delle diversità dei compiti e delle responsabilità, opera in collegamento con i gestori delle Scuole Cattoliche, per la realizzazione del Progetto Educativo.

Art. 6 – Rapporti con le altre Associazioni

6.1 L'AGeSC ricerca e persegue la collaborazione con tutte le altre aggregazioni che operano per la promozione della educazione, in specie con quelle che operano per la promozione della educazione cattolica. L'AGeSC intende operare in particolare collaborazione con le federazioni di enti gestori di scuola cattolica e della formazione professionale di ispirazione cristiana e con i coordinamenti nazionali ecclesiali dediti alla promozione dell'educazione, della famiglia, della scuola e della scuola cattolica.
6.2 Essa inoltre può decidere di collaborare con altre aggregazioni di genitori con delibera del Consiglio Nazionale.
6.3 Ove esistano realtà associative di genitori, di tipo congregazionale o di istituto, i quadri AGeSC di pari livello debbono intessere rapporti di stretta collaborazione e assumere iniziative volte ad integrare le diverse associazioni.
6.4 L'AGeSC è indipendente da partiti politici ed aggregazioni politiche e sindacali.

Proposta

Art. 7 – Attività della Associazione

Per conseguire i propri scopi L'AGeSC si propone di:

a) Formare e informare i genitori per la conoscenza, la discussione e la soluzione dei problemi educativi e scolastici;
b) Sollecitare gli associati a rendersi disponibili ad operare nelle strutture scolastiche, civili ed ecclesiali ai vari livelli;
c) Suscitare la presa di coscienza, da parte della pubblica opinione, dei problemi educativi e scolastici;
d) Elaborare linee operative ed azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi riguardanti la promozione del sistema scolastico nel nostro Paese, la libertà di scelta educativa, il pluralismo delle istituzioni scolastiche, l'effettiva parità giuridica ed economica della scuola non statale con la scuola gestita dallo Stato;
e) collaborare alla elaborazione e alla attuazione piena di progetti educativi in tutte le scuole cattoliche e della formazione professionale di ispirazione cristiana;
f) favorire la diffusione e la conoscenza delle proposte culturali, educative e formative dell'associazione attraverso una specifica attività di comunicazione, compresa la promozione di iniziative editoriali e di stampa periodica anche digitale a qualsiasi livello associativo.

Art. 8 – Soci dell'AGeSC

8.1 Sono associati all'Agesc i genitori e le persone fisiche disposte a partecipare in conformità ai principi e alle finalità dell'Associazione che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di alcuna natura, presentando richiesta scritta al Comitato d'Istituto o in sua assenza al Comitato Provinciale, sono stati da esso ammessi, o hanno prodotto la loro richiesta per via telematica alla Segreteria nazionale previa accettazione delle regole associative.

8.2 L'appartenenza all'AGeSC è subordinata alla accettazione del suo Statuto e Regolamento ed al versamento della quota associativa annua.

8.3 In ogni caso non possono divenire soci AGeSC gli aderenti ad associazioni segrete o riservate; al contempo è esclusa ogni discriminazione per ragioni etniche, razziali, politiche o religiose.

8.4 Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

8.5 L'ammissione all'associazione è automatica su domanda dell'interessato salvo verifica e valutazioni dei requisiti da parte del Collegio dei Probiviri laddove interessato. L'ammissione è annotata nel sezionale libro degli associati, anche in digitale, redatto dal Comitato di appartenenza.

In caso di rigetto della domanda, il Collegio dei Probiviri comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni, presentare al Collegio dei Probiviri le sue controdeduzioni per un riesame.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, subordinatamente al versamento della quota annuale, fermo restando il diritto di recesso.

8.6 (new) Laddove, la persona che fa richiesta di iscrizione non abbia figli iscritti in un istituto cattolico, ovvero, in un istituto in cui non è costituito un comitato AGeSC, verrà aggregato direttamente al Comitato Provinciale.

8.7 (ex 8.6) La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Proposta

Art. 9 – Obblighi dei soci e degli organi associativi

9.1 Ogni socio è tenuto:

- al pieno rispetto dei principi e delle linee operative della Associazione, la quale attraverso decisioni formalmente adottate dai suoi organi statutari, definisce impegni e modalità operative per il raggiungimento dei propri fini;
- a svolgere la propria attività in favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- a versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito; il socio che non versa la quota annuale perde automaticamente la qualifica di socio.

9.2 Nessun socio può utilizzare per fini privati le strutture e l'immagine dell'Associazione.

9.3 I rapporti tra gli organi associativi e i soci debbono essere costantemente ispirati ai principi cristiani di condivisione, solidarietà e sussidiarietà.

9.4 I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare nell'Assemblea di riferimento purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, secondo le previsioni del presente statuto. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- ispezione dei libri sociali, previa richiesta scritta al Comitato Esecutivo Nazionale; tale diritto può essere esercitato solo presso la sede legale e dopo 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'Autorizzazione che dovrà essere data entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Art. 10 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Associazione stessa.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato a cui è stato contestato un addebito.

L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione.

CAPO II – STRUTTURE TERRITORIALI E ORGANIZZAZIONE DELL'AGESC

art. 11 (ex Art. 12) – Sede legale - Struttura organizzativa

11.1 (ex 12.1) L' AGeSC ha sede legale in Roma.

11. 2 (ex 12.2) Essa si articola nei seguenti livelli organizzativi:

a) Istituto;
b) Provinciale;
c) Regionale;
d) Nazionale.

11.3 (ex 12.3) Eventuali accorpamenti temporanei dei livelli organizzativi regionali e provinciali possono essere deliberati dal Consiglio Nazionale con maggioranza assoluta degli aventi diritto, previo parere favorevole dei livelli associativi di competenza.

Proposta

art. 12 (ex art. 11.1) Principi

L'ordinamento interno all'Associazione è ispirato ai principi democratici e di uguaglianza tra gli associati; tutte le cariche associative sono elettive e riservate ai soci.

art. 13 (ex art. 29) - Regolamenti per i livelli organizzativi (provinciale e regionale)

Per i livelli organizzativi provinciale e regionale deve essere redatto apposito regolamento, sui principi predisposti dal Consiglio Nazionale, per lo svolgimento dell'attività associativa.

Sezione I - I comitati d'istituto

art. 14 (ex art. 17) – Il Livello d'Istituto

Il livello d'Istituto si articola in:

a) Assemblea dei soci
b) Comitato d'Istituto
c) Presidente del Comitato d'istituto

art. 15 (ex art. 18) – Organi di Istituto

15.1 (ex 18.1) Gli aderenti all'AGeSC di una singola istituzione scolastica o formativa costituiscono l'Assemblea dei Soci;

15.2 (ex 18.2) In prima convocazione l'Assemblea dei Soci d'Istituto è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati;

15.3 (ex 18.3) L'Assemblea dei Soci è in ogni caso validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti;

15.4 (ex 18.4) L'Assemblea approva, all'inizio di ogni anno, il programma di attività dell'anno sociale in corso e il rendiconto dell'anno sociale precedente;

15.5 (ex 18.5) All'Assemblea spetta altresì l'elezione dei delegati di cui ai successivi artt. 17 e 18.2;

15.6 (ex 18.8) L'Assemblea elegge il Presidente e almeno altri quattro membri del Comitato d'Istituto;

15.7 (ex 18.7) Tali incarichi hanno durata quadriennale;

15.8 (ex 18.8) Spettano al Comitato d'Istituto tutte le competenze di cui al successivo art. 16;

15.9 (ex 18.9) Il Comitato di Istituto elegge tra i propri membri, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

15.10 (new) In deroga al punto 15.6 e 15.9, l'Assemblea può fare istanza motivata al Comitato Esecutivo richiedendo che il numero minimo di componenti del comitato d'istituto passi da 5 a 3 e che le cariche di Segretario e Tesoriere possano essere ricoperte da un unico socio, che non sia il Presidente o Vicepresidente.

15.11 (ex 18.10) Il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente, dirige i lavori del Comitato e dell'Assemblea d'Istituto ed ha la rappresentanza dei soci iscritti presso l'istituzione;

15.12 (NEW) L'assemblea approva entro il 30 settembre la relazione annuale e il rendiconto dell'anno sociale precedente, predisposti rispettivamente dal Presidente e dal Tesoriere.

15.13 (ex 18.11) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale valgono le disposizioni regolamentari che ogni Assemblea dei soci può approvare, seguendo le indicazioni del livello nazionale.

Art. 16 – Competenza del livello di Istituto

Competono agli organi associativi a livello di Istituto:

a) la promozione delle adesioni e la conseguente raccolta delle quote associative, con attribuzione ai livelli associativi superiori di quanto ai medesimi competa, tramite il livello provinciale;

Proposta

b) la formazione dei programmi annuali di attività, in collaborazione con i responsabili dell'Istituto, in armonia con le indicazioni dei livelli associativi sovraordinati;
c) la formazione dei soci;
d) la partecipazione alla realizzazione e alla verifica dei progetti educativi dell'Istituto;
e) l'amministrazione delle risorse economiche di competenza;
f) la scelta dei rappresentanti negli organismi associativi sovraordinati a livello provinciale;
g) l'inserimento ed il raccordo delle proprie attività con i programmi della Chiesa locale;
h) l'assunzione di iniziative volte ad integrare l'istituto con le altre istituzioni scolastiche del territorio.

Sezione II - I Comitati Provinciali

art. 17 (ex art. 19) – Il livello provinciale.

Il livello provinciale si articola in:

a) Assemblea Provinciale composta dai presidenti dei Comitati d'Istituto della Provincia e dai delegati eletti dai soci di ogni Istituto;
b) Comitato Provinciale;
c) Presidente Provinciale;
d) Commissione di controllo contabile.

art. 18 (ex art. 20) - Organi Provinciali

18.1 (ex 20.1) In ogni Provincia in cui esiste il livello d'istituto deve essere costituita l'Assemblea Provinciale di cui all'articolo precedente;

18.2 (ex 20.2) Ad ogni Istituto spetta un numero minimo di due delegati all'Assemblea provinciale, oltre al Presidente del Comitato d'Istituto, nonché un ulteriore delegato per ogni 100 iscritti o frazione di cento superiore a 50. Sono ammesse deleghe per un massimo di due a ciascun delegato e/o Presidente.

18.3 (ex 20.3) Laddove in una Provincia esista un solo Comitato d'Istituto, l'Assemblea dei soci svolge le funzioni di Assemblea provinciale.

18.4 (ex 20.4) In prima convocazione l'Assemblea Provinciale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;

18.5 (ex 20.5) Spettano all'Assemblea provinciale la elezione del Presidente e del Vicepresidente provinciali, nonché dei componenti del Comitato Provinciale, dei delegati all'Assemblea Regionale in base all'art. 21.2 e della Commissione di Controllo Contabile; tali incarichi hanno tutti durata quadriennale e decadono con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio precedente quello del Congresso elettivo e comunque non oltre il 30 settembre dell'anno associativo precedente quello di convocazione ordinaria del Congresso;

18.6 (new) In deroga al punto 18.5, l'Assemblea può fare istanza motivata al Comitato Esecutivo richiedendo che il numero minimo di componenti del Comitato Provinciale passi da 5 a 3 e che le cariche di Segretario e Tesoriere possano essere ricoperte da un unico socio, che non sia il Presidente o Vicepresidente.

18.7 (ex 20.6) L'assemblea approva entro il 30 settembre la relazione annuale e il rendiconto dell'anno sociale precedente, predisposti rispettivamente dal Presidente e dal Tesoriere provinciali. Il rendiconto deve essere accompagnato dalla relazione della Commissione di Controllo Contabile.

18.8 (ex 20.7) L'Assemblea Provinciale è presieduta dal Presidente Provinciale che la convoca o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente Provinciale convoca e presiede altresì le riunioni del Comitato Provinciale. Il Comitato Provinciale, cui sono demandati i compiti di cui all'art. 19 elegge nel proprio ambito, il Segretario e il Tesoriere.

Proposta

18.9 (ex 20.8) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento nazionale, valgono le disposizioni regolamentari, approvate dall'assemblea provinciale, seguendo le indicazioni del livello nazionale.

art. 19 (ex art. 14) – Competenze del livello provinciale

Competono agli organi associativi a livello provinciale:

a) il coordinamento delle attività dei comitati di istituto in ambito provinciale;
b) la promozione e la organizzazione delle attività associative in ambito provinciale, anche in accordo con i progetti pastorali diocesani, nel rispetto delle indicazioni dei livelli associativi sovraordinati;
c) il coordinamento e la direzione delle attività relative alle elezioni ed alla partecipazione agli organi collegiali della scuola a livello distrettuale e provinciale, nonché ai rapporti con i locali uffici scolastici;
d) il rapporto con le istituzioni scolastiche, civili ed amministrative in ambito comunale e provinciale;
e) l'amministrazione delle risorse economiche di competenza;
f) la scelta dei rappresentanti negli organismi regionali e nazionali;
g) l'informazione ai soci ed agli organi associativi di istituto sulle attività della Associazione;
h) il collegamento con l'Ufficio Stampa Nazionale e Regionale ed il rapporto con gli organi di informazione locale;
i) la formazione dei soci.

Sezione III - I Comitati Regionali

art. 20 (ex art. 21) – Il livello regionale

Il livello regionale si articola in:

a) Assemblea regionale composta dai presidenti provinciali e dai delegati eletti dal livello provinciale;
b) Comitato Regionale;
c) Presidente Regionale;
d) Commissione di Controllo Contabile.

art. 21 (ex art. 22) – Organi regionali

21.1 (ex art. 22.1) In ogni Regione in cui esiste il livello provinciale AGeSC deve essere costituita l'assemblea di cui all'articolo precedente. Laddove in una Regione esista un solo livello provinciale a questo vengono demandate le funzioni del livello regionale.

21.2 (ex art. 22.2) Ad ogni provincia spetta un numero minimo di due delegati all'assemblea regionale, oltre il Presidente Provinciale, nonché un ulteriore delegato per ogni 800 iscritti o frazione di ottocento superiore a 400. Sono ammesse deleghe per un massimo di 2 deleghe a ciascun delegato e/o al Presidente.

21.3 (ex art. 18.3) In prima convocazione l'Assemblea regionale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

21.4 (ex art. 22.4) Spetta all'Assemblea Regionale l'elezione del Presidente e del Vicepresidente Regionali, nonché dei componenti del Comitato Regionale, dei delegati al Congresso Nazionale al Consiglio Nazionale in base all'art. 23 e della Commissione di Controllo Contabile. Tali incarichi hanno durata quadriennale e decadono, comunque, al 30 settembre dell'anno scolastico precedente quello di convocazione ordinaria del Congresso.

21.5 (ex art. 22.5) L'assemblea approva entro il 30 settembre la relazione annuale e il rendiconto per competenza dell'anno sociale precedente,predisposti rispettivamente dal Presidente e dal Tesoriere

Proposta

regionali. Il rendiconto deve essere accompagnato dalla relazione della Commissione di Controllo Contabile.

21.6 (ex art. 22.6) L'assemblea regionale è presieduta dal Presidente Regionale che la convoca, o, in sua assenza dal Vicepresidente. Al Presidente, o, in sua assenza, al Vicepresidente, compete altresì la rappresentanza della Associazione in ambito regionale.

21.7 (new) In deroga al punto 21.6, l'Assemblea può fare istanza motivata al Comitato Esecutivo richiedendo che il numero minimo di componenti del Comitato Regionale passi da 5 a 3 e che le cariche di Segretario e Tesoriere possano essere ricoperte da un unico socio, che non sia il Presidente o Vicepresidente.

21.8 (ex art. 22.6) Il Presidente Regionale convoca e presiede altresì le riunioni del Comitato Regionale. Il Comitato Regionale, cui sono demandati i compiti di cui all'art. 22, elegge al proprio interno il Segretario e il Tesoriere.

21.9 (ex art. 22.6) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale valgono le disposizioni regolamentari, che l'assemblea regionale è tenuta a predisporre ed approvare, seguendo le indicazioni del livello nazionale.

art. 22 (ex art. 15) – Competenze del livello regionale

Competono agli organi associativi a livello regionale:

a) la rappresentanza dell'Associazione nell'ambito regionale, secondo le direttive e le linee operative degli organi nazionali;
b) il coordinamento delle attività dei livelli provinciali;
c) l'assunzione di iniziative che, in ambito regionale, attuino le scelte operative effettuate dagli organi nazionali;
d) la promozione e l'organizzazione di attività associative in ambito regionale;
e) i rapporti con le istituzioni ecclesiali e civili in ambito regionale;
f) l'amministrazione delle risorse economiche di competenza;
g) il collegamento con gli Uffici Stampa Nazionale e Provinciali e il rapporto con gli organi di informazione regionale.

Sezione IV - Il livello nazionale

art. 23 – Il livello nazionale

Il livello nazionale si articola in:

a) Congresso Nazionale, con cadenza quadriennale, composto da Comitato Esecutivo uscente, Presidenti regionali, Presidenti provinciali, i due delegati della Formazione professionale eletti nel Consiglio Nazionale, delegati eletti con criterio proporzionale dalle assemblee provinciali in base all'art. 10b del Regolamento Nazionale. Al Congresso Nazionale partecipano inoltre i componenti dei Collegi Sindacale, i Probiviri uscenti ed eventuale Delegato Nazionale per le Relazioni e/o Sviluppo (fundraising), senza diritto di voto. Sono ammesse deleghe ai Presidenti e tra delegati per un massimo di due deleghe.
b) Comitato Esecutivo, eletto dal Congresso Nazionale per il quadriennio successivo. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice – Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Responsabile dell'ufficio stampa nazionale, dal Responsabile dell'ufficio relazioni estere, dal Responsabile dell'ufficio nazionale formazione professionale, dal Presidente Nazionale uscente, da quattro delegati del Congresso, eletti tra i soci provenienti da regioni tra loro diverse e diverse da quelle di provenienza del Presidente e del Vicepresidente nazionali, anch'essi appartenenti a regioni diverse tra loro;

Proposta

c) Consiglio Nazionale, composto da Comitato Esecutivo, Presidenti Regionali, Presidenti Provinciali ~~le cui province abbiano fino a 50 soci iscritti~~, nonché dai delegati nominati secondo i seguenti scaglioni:
   - 0-50 = 0 delegati; la rappresentanza è garantita attraverso il livello provinciale/regionale
   - 51-100 = 1 delegato
   - 101-500 = 2 delegati
   - 501-1.000 = 4 delegati
   - 1.001-2.500 = 7 delegati
   - 2.501-5.000 = 11 delegati
   - 5.001-7.500 = 14 delegati
   - 7.501-10.000 = 17 delegati
   - 10.001-15.000 = 21 delegati
   - 15.001-20.000 = 26 delegati

   ~~- e un delegato per ogni Provincia che abbia da 51 a 100 iscritti e un ulteriore delegato per ogni 200 ulteriori iscritti;~~ Per favorire la presenza dei soci genitori degli alunni ed ex alunni degli istituti di formazione professionale di ispirazione cristiana, del Consiglio Nazionale fanno inoltre parte almeno due soci eletti dal Congresso fra i medesimi, provenienti da due regioni diverse tra loro; Sono ammesse deleghe a Presidenti e tra delegati per un massimo di due deleghe;

d) Presidente nazionale e Vicepresidente nazionale;
e) Collegio Sindacale;
f) Collegio Probiviri

g) eventuale delegato nazionale per le relazioni e/o sviluppo (fundraising).

art. 24 – Organi Nazionali – Il Congresso

24.1 Ogni quattro anni, entro il 31 marzo, deve essere svolto in via ordinaria il Congresso Nazionale, cui spettano i compiti previsti dal presente Statuto. Esso provvede inoltre alla definizione delle linee generali sia di programmazione degli interventi che delle scelte operative in campo nazionale e internazionale. La convocazione del Congresso è effettuata dal Presidente Nazionale entro il 31 dicembre immediatamente precedente la data di effettuazione, a mezzo comunicazione scritta trasmessa per posta o telematica.

24.2 Il Congresso è convocato in via straordinaria dal Presidente nazionale ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Nazionale, ed inoltre quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 1/3 dei Comitati regionali, o 1/3 dei Comitati provinciali o 1/3 degli iscritti.

24.3 Il Congresso approva il regolamento nazionale che disciplina la vita associativa in attuazione del presente statuto.

24.4 Per tutto quanto non disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Nazionali valgono le disposizioni del regolamento del Congresso.

24.5 Il Congresso:

a. nomina i componenti degli organi sociali Statutari Nazionali;
b. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
c. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

24.6 Diritto di voto: ogni associato delegato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Ogni delegato può avere deleghe ~~(vedi gli articoli dello Statuto a cui sono riferite le deleghe)~~ ex art. 34.

Proposta

art. 25 – Organi Nazionali – Il Consiglio Nazionale

25.1 Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo della Associazione. Esso svolge i compiti previsti dal presente statuto.

25.2 Il Consiglio Nazionale è convocato in via ordinaria due volte l'anno, nonché, in via straordinaria, ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente, o ne faccia richiesta scritta e motivata 1/10 dei suoi componenti o cinque presidenti regionali.

25.3 Il Consiglio Nazionale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con l'esclusione di quelle funzioni che la legge o il presente statuto attribuiscono all'assemblea congressuale.

I suoi membri sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In particolare, è compito del Consiglio Nazionale:

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti innanzi al Collegio dei Probiviri; che procede con le modalità di cui al terzo capoverso dell'art. 10 e dell'art. 47;
- determina le modalità di svolgimento del Congresso straordinario;
- predispone, laddove ritenuto necessario uno o più Regolamenti da sottoporre all'approvazione del Congresso.

art. 26 – Organi Nazionali – Il Comitato Esecutivo

art. 26.1 Il Comitato esecutivo svolge i compiti di cui al presente statuto; coadiuva inoltre il Presidente nella attività di direzione e rappresentanza della Associazione; pone in esecuzione le delibere del Consiglio Nazionale, prepara i lavori di quest'ultimo e del Congresso; sostiene e promuove l'attività di tutti gli altri organi associativi.

26.2 Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.

26.3 Esamina le bozze del bilancio di esercizio predisposte dal Tesoriere ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.

art. 27 – Organi Nazionali – Il Presidente Nazionale

27.1 Spetta al Presidente nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento ovvero per delega esplicita, al Vicepresidente, il compito di rappresentare l'Associazione. Esso inoltre convoca e presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo e convoca il Congresso;

27.2 Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti dal Congresso ordinario;

27.3 La candidatura a Presidente e Vicepresidente è espressa su proposta scritta di almeno un Comitato Provinciale, contenente i profili dei candidati e il programma da loro condiviso. La proposta deve pervenire alla Segreteria Nazionale almeno 45 giorni prima della data di svolgimento del Congresso.

27.4 Il Segretario Nazionale trasmette ai Presidenti Regionali e Provinciali entro sette giorni le proposte di candidature pervenute in tempo utile.

art. 28 (ex art. 16) – Competenze del livello nazionale

Competono agli organi associativi a livello nazionale:

Proposta

a) la rappresentanza e la direzione dell'Associazione;
b) la definizione delle linee generali di programmazione degli interventi e delle scelte operative in campo nazionale ed internazionale;
c) l'armonizzazione delle attività associative a tutti i livelli e la verifica della loro corrispondenza alle linee generali di programmazione;
d) l'intervento su tutti i livelli associativi e su tutti i soci al fine di regolarizzare l'attività e di ricondurla al rispetto dei principi statutari e regolamentari e delle delibere nazionali;
e) i rapporti con le istituzioni e le associazioni a livello nazionale e internazionale;
f) l'esercizio di attività di controllo comportamentale su tutti gli organi associativi;
g) la determinazione della quota associativa nazionale e delle quote di spettanza dei vari livelli;
h) l'amministrazione delle risorse di competenza;
i) la verifica delle gestioni contabili a tutti i livelli regionale e provinciale;
j) l'attribuzione di deleghe per lo svolgimento di compiti di rilevanza nazionale e internazionale;
k) l'attività di formazione ai livelli regionale e provinciale;
l) la formazione dei quadri associativi;
m) ogni altra forma di intervento e di attività necessari al perseguimento dei fini dell'Associazione.
n) l'approvazione del Bilancio di esercizio e l'approvazione del Bilancio sociale, se previsto.

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI

art. 29 (ex art. 28) – Assistenti Ecclesiastici

Gli Assistenti Ecclesiastici, ove designati dalla competente autorità, hanno facoltà di intervenire agli organi nazionali, regionali e provinciali di competenza.

art. 30 (ex art. 36) – Norme generali

30.1 (ex art. 36.1) Tutte le nomine associative devono avvenire mediante elezioni dirette alle quali ciascun socio può candidarsi.

30.2 (ex art. 36.2) Gli organi direttivi pluripersonali, sia in sede locale che nazionale, devono rispettare, nei propri organici, il criterio di proporzionalità delle rappresentanze delle componenti territoriali.

30.3 (ex art. 36.3) Tutti gli organi associativi ai quali è demandata la gestione dei fondi devono mantenere libri contabili sui quali annotare gli incassi e le spese, e devono predisporre i rendiconti annui che devono essere rimessi per l'esame agli organi competenti entro il 30 settembre.

art. 31 (ex art. 37) – Anno sociale

L'anno sociale inizia il giorno 1 settembre e termina il giorno 31 agosto.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno il Comitato Esecutivo esamina il bilancio di esercizio predisposto dal Tesoriere nazionale formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relativa relazione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal D. Lgs 117/2017, da sottoporre al Consiglio Nazionale entro il 1° febbraio per la definitiva approvazione o in linea con la normativa nazionale in vigore.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato Esecutivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Comitato Esecutivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre al Consiglio Nazionale entro il 1° febbraio per la definitiva approvazione.

Proposta

art. 32 (ex art. 38) – Convocazioni – ordini del giorno

32.1 (ex art. 38.1) Tutti gli organi associativi pluripersonali, devono essere convocati per iscritto, con mezzo idoneo a provarne la ricezione, almeno sette giorni solari prima della data della convocazione, che deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno ed il relativo ordine del giorno.

32.2 (ex art. 38.2) Le proposte di integrazione all'ordine del giorno vanno comunicate, direttamente dal proponente, a tutti i componenti dell'organo di cui lo stesso fa parte, anche telegraficamente, almeno tre giorni prima della riunione ove lo consenta l'unanimità dei presenti.

32.3 (ex art. 38.3) Tutte le convocazioni degli organi associativi nazionali vanno comunicate al presidente ed al segretario nazionale.

art. 33 (ex art. 39) - Validità delle riunioni

Le riunioni degli organi associativi elettivi sono valide se è presente la maggioranza di componenti aventi diritto di voto in prima convocazione o, se in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. ~~ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto.~~ Le riunioni possono essere svolte anche in collegamento audio/video con strumenti di comunicazione a distanza a condizione che sia consentita l'identificazione dei componenti intervenuti e la loro effettiva partecipazione alla riunione.

art. 34 (ex art. 40) - Votazioni

34.1 (ex art. 40.1) Le votazioni sono effettuate, di regola, per alzata di mano. Vanno fatte a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei soci presenti ed aventi diritto al voto. Nel voto elettronico a distanza devono essere garantiti i principi del voto personale, libero e segreto.

34.2 (ex art. 40.2) Sono svolte in ogni caso a scrutinio segreto le elezioni dei componenti degli organi associativi nonché le votazioni comunque concernenti persone.

34.3 (ex art. 40.3)L'elezione dei componenti degli organi associativi pluripersonali viene, in ogni caso, effettuata esprimendo un numero di preferenze comunque inferiore al numero dei componenti da eleggere.

34.4 Deleghe: è possibile il voto per delega per un massimo di due deleghe a delegato e/o Presidente. La delega va fornita per iscritto e sottoscritta dalla persona che la rilascia, che deve anche indicare a chi viene affidata la propria delega.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo non sono ammesse deleghe.

art. 35 (ex art. 41) – Pubblicità delle riunioni

Di tutte le riunioni degli organi associativi pluripersonali e delle Commissioni viene redatto, a cura del proprio Segretario, verbale che, dopo l'approvazione, viene messo a disposizione a tutti gli aventi diritto a partecipare alla riunione e viene raccolto in apposito registro archiviato dal segretario e custodito presso la sede dell'organo, qualora sussista.

art. 36 (ex art. 42) – Delibere

36.1 (ex art. 42.1) Le delibere sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità, se la votazione è avvenuta con il voto segreto, la delibera si ha per non approvata. ~~L'astensione, la scheda bianca e quella nulla vengono considerate come espressione di voto negativo.~~

36.2 (ex art. 42.2) Le delibere di tutti gli organi associativi, a livello nazionale, regionale e provinciale sono ~~raccolte in~~ messe a disposizione di tutti gli aventi diritto al voto e vengono raccolte e archiviate dal segretario in appositi registri custoditi presso la sede dell'organo, qualora sussista.

36.3 (ex art. 42.3) Le delibere sono immediatamente esecutive; quelle che contengono direttive per l'Attività dell'associazione, vanno comunicate ai destinatari e sono esecutive dal momento della ricezione.

Proposta

art. 37 (NEW) - Bilancio di esercizio

I Comitati di istituto, provinciali e regionali redigono il rendiconto annuale corrispondente all'anno associativo (1 settembre - 31 agosto) da sottoporre alla verifica della commissione contabile.

I rendiconti vanno approvati dalle rispettive assemblee entro il 30 settembre di ogni anno, per essere poi inviati alla Segreteria Nazionale, consentendo al Tesoriere nazionale di redigere il bilancio economico dell'associazione.

I rendiconti vanno redatti per competenza.

art. 38 (ex art. 11.2) – Gratuità delle cariche

38.1 (ex. 11.2) Gli incarichi associativi a qualsiasi livello sono gratuiti e volontari, non possono essere ricoperti dopo i 70 anni di età compiuti (se i 70 anni di età vengono compiuti in corso di mandato, l'incarico può essere portato a naturale scadenza, ma senza possibilità di rielezione), e vanno intesi come servizio per il raggiungimento delle finalità statutarie. Per tali incarichi, anche se di natura professionale, spetta il solo rimborso spese.

art. 39 (ex art. 11.3) – Durata delle cariche

(ex. 11.3) Ogni incarico non può avere durata superiore agli otto anni anche non consecutivi, pari a due mandati. Nell'eventualità che il comitato abbia difficoltà motivata di rinnovarsi, può richiedere all'Esecutivo Nazionale, in deroga al presente comma, la possibilità di rinnovare per un terzo mandato i diversi incarichi. La durata massima degli incarichi nello stesso livello (livello inteso come Istituto, Provinciale, Regionale e Nazionale) non può superare i 12 anni. Per le cariche in essere al momento dell'approvazione del presente Statuto, il conteggio dei 12 anni parte da giugno 2024, data in cui è entrata in vigore la precedente versione dello Statuto che aveva introdotto tale conteggio.

art. 40 (ex art. 11.4 e 11.5) – Incompatibilità

40.3 (ex. 11.4) Nel caso in cui un socio, titolare di incarico associativo elettivo a qualsiasi livello, assuma candidature politiche o sindacali, rimane sospeso dall'incarico sino all'esito delle elezioni; successivamente, se eletto, decade dall'incarico.

40.4 (ex. 11.5) Vi è incompatibilità tra gli incarichi di presidenza a livello Nazionale, Regionale e Provinciale.

art. 41 (ex art. 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6) – Decadenza e dimissioni

41.1 (ex. 43.2) I componenti elettivi degli organi associativi pluripersonali sono dichiarati decaduti dai propri incarichi, con delibera presa dall'organo di competenza a maggioranza assoluta dei votanti, ove manchino, senza giustificato e documentato motivo, a tre riunioni consecutive.

41.2 (ex. 43.3) I Presidenti Nazionale, Regionali e Provinciali decadono dai propri incarichi ove non presentino la relazione e il rendiconto annuali nei termini fissati dal Regolamento.

41.3 (ex. 43.4) In caso di decadenza o dimissioni scritte di un componente degli organi associativi, si provvede alla sua sostituzione nella prima riunione successiva dell'organo abilitato.

41.4 (ex. 43.5) Nel caso venga a mancare, per i motivi di cui al comma che precede, contemporaneamente la metà dei componenti di un organo associativo pluripersonale, gli altri componenti decadono di diritto.

41.5 (ex. 43.6) In caso di decadenza degli organi locali, l'organo preposto provvede, entro tre mesi, alla integrale rielezione dell'organo.

41.6 (ex. 43.7) In caso di decadenza del Comitato esecutivo, o ove manchino, contemporaneamente, il Presidente Nazionale ed il Vicepresidente, svolgerà le funzioni di Presidente dell'Associazione, anche ai fini della sola convocazione del Congresso nazionale, il Presidente del collegio Sindacale o, in sua

Proposta

mancanza, il presidente dei Probiviri o, in sua mancanza, il socio AGeSC più anziano che partecipa al Consiglio Nazionale.

CAPO VI - CONTROLLI INTERNI E SANZIONI

art. 42 (ex art. 35) – Norma Generale

42.1 (ex art. 35.1) Gli organi di controllo e di garanzia nello svolgimento dei propri compiti possono effettuare ogni tipo di accertamento e di acquisizione utili all'assunzione delle decisioni di loro competenza.

42.2 (ex art. 35.2) Ciascun organo statutariamente controllato deve provvedere a trasmettere all'organo statutariamente controllante, in esibizione, tutta la documentazione che quest'ultimo gli richieda; a tanto resta obbligato anche il socio sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri. In caso di mancata ottemperanza a tale richiesta l'inadempiente deve essere deferito al Collegio dei Probiviri.

art 43 (ex art. 30) – Collegio Sindacale

43.1 (ex art. 30.1) Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra i soci esperti di materie economiche e giuridiche.

43.2 (ex art. 30.2) I componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti tra soci provenienti da diverse regioni, con esclusione di quelle di appartenenza del Presidente e del Tesoriere nazionale. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

43.3 (ex art. 30.3) Il Collegio elegge, nella prima riunione immediatamente successiva alla nomina, nel proprio ambito, il Presidente; in ogni seduta del Collegio viene indicato il componente che funge da Segretario.

43.4 (ex art. 30.4) Il Collegio sindacale verifica la conformità delle delibere di spesa ai principi statutari e la regolarità dei relativi titoli; esamina il bilancio annuale predisposto dal Tesoriere, riferendo per iscritto al Presidente Nazionale che ne informa il Consiglio Nazionale; esercita, inoltre, il controllo contabile anche sulla gestione di fondi a livello Provinciale e Regionale.

43.5 (ex art. 30.5) Il Collegio Sindacale, ove ritenga che il bilancio predisposto dal Tesoriere o la gestione dei fondi effettuata dal medesimo, non sia conforme alle norme di legge o di statuto, così come, ove rilevi irregolarità nella gestione dei fondi a livello Provinciale e Regionale, invita l'organo interessato a effettuare, nei trenta giorni dal rilievo, le opportune correzioni; in mancanza, se possibile, procede direttamente alle stesse, sottoponendo il comportamento dell'organo controllato al Collegio dei Probiviri.

43.6 (ex art. 30.6) L'incarico di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione a qualsiasi livello.

43.7 (ex art. 30.7) Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

art. 44 (ex art. 31) – Commissioni di controllo contabile

44.1 (ex art. 31.1) Il controllo sulla gestione dei fondi dei Comitati di Istituto viene esercitato, con gli stessi poteri riconosciuti al Collegio Sindacale, dalla Commissione Provinciale di Controllo.

44.2 (ex art. 31.2) Il controllo sulla gestione dei fondi a livello Provinciale e Regionale viene esercitato dalle relative Commissioni di Controllo, munite degli stessi poteri riconosciuti al Collegio Sindacale. All'esito di detto controllo la Commissione, entro il termine di trenta giorni, dovrà trasmettere al Collegio Sindacale la copia del bilancio dell'organo controllato accompagnata dalla propria relazione.

44.3 (ex art. 31.3) Il Presidente Provinciale o quello regionale, ciascuno per quanto di sua competenza, può chiedere alla Commissione Contabile di allegare alla detta relazione propri rilievi che devono essere trasmessi al Collegio Sindacale.

Proposta

44.4 (ex art. 31.4) Tutti gli atti e le delibere sottoposti all'esame del Collegio Sindacale e/o dalla Commissione Contabile sono considerati approvati da detti organi, ove, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti da esaminare, non venga inviata, all'organo controllato, la richiesta di riesame e/o di chiarimenti.

art. 45 (ex art. 32) – Collegio dei Probiviri

45.1 (ex art. 32.1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale tra i soci preferibilmente esperti in materie giuridiche.

45.2 (ex art. 32.2) I componenti il Collegio dei Probiviri devono appartenere a regioni diverse.

45.3 (ex art. 32.3) Il Collegio elegge, nella prima riunione immediatamente successiva alla sua elezione, nel proprio ambito, il Presidente; ogni volta che viene convocato il Collegio, questo nomina il componente che funge da Segretario.

45.4 (ex art. 32.4) Il Collegio giudica il comportamento dei soci, sia nell'ambito associativo, che al di fuori dello stesso qualora questo crei riflesso sulla Associazione; al Collegio resta anche demandato l'esame dei reclami avverso le decisioni prese dagli altri organi associativi.

45.5 (ex art. 32.5) Ciascun socio o organo della Associazione può chiedere al Collegio dei Probiviri, mediante istanza scritta circostanziata e motivata, di giudicare sul comportamento di altro socio o di un organo della Associazione, anche se non appartenente alla medesima circoscrizione territoriale.

45.6 (ex art. 32.6) Il collegio dei Probiviri, si riunisce entro trenta giorni solari dalla ricezione dell'istanza, sempre con la presenza di tre componenti, giudica in unico grado con le modalità di cui al terzo capoverso dell'articolo 10 e adotta le relative sanzioni che devono essere poste in esecuzione dall'organo indicato, nella decisione, dal Collegio.

45.7 (ex art. 32.7) Il collegio dei Probiviri comunica l'esito del giudizio entro sessanta giorni solari dalla data di ricezione dell'istanza a coloro che l'hanno presentata, alle persone coinvolte e al Comitato esecutivo. Sarà applicata una sospensione dei termini dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno.

45.8 (ex art. 32.8) Ogni controversia relativa alla interpretazione dello Statuto è demandata al Collegio dei Probiviri. In tale occasione devono essere convocati sia i componenti effettivi che i supplenti; il Collegio è validamente costituito per deliberare ove siano presenti almeno tre componenti; la decisione, presa se del caso a maggioranza dei presenti e in caso di parità con voto determinante del Presidente, ha il valore di interpretazione autentica e rimane vincolante per tutti i soci.

45.9 (ex art. 32.9) L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è assolutamente incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione a qualsiasi livello.

45.10 (ex art. 32.10) Al Collegio dei Probiviri spetta deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali.

45.11 (ex art. 32.11) Al Collegio dei Probiviri spetta revocare i componenti degli Organi Sociali Nazionali, in seguito a giudizio definitivo.

45.12 (ex art. 32.12) Al Collegio dei Probiviri spetta deliberare sull'esclusione dei Soci.

art. 46 (ex art. 33) – Commissione Regionale di Conciliazione

Resta in facoltà alle singole Assemblee regionali di costituire una commissione per la risoluzione bonaria di controversie sorte nell'ambito locale. Tale commissione non può adottare alcuna sanzione e deve limitare il proprio intervento per la risoluzione bonaria della controversia, rimettendo, immediatamente, gli atti al Collegio dei Probiviri ove ravvisi gli estremi per un provvedimento di competenza dello stesso.

art. 47 (ex art. 43.1) – Espulsione

L'espulsione dall'associazione di singoli soci è deliberata dal Collegio dei Probiviri per comportamento gravemente lesivo dei principi statutari o, comunque, per grave turbamento dell'attività dell'Associazione, previa contestazione degli addebiti e acquisizione e valutazione delle giustificazioni.

Proposta

In caso di espulsione di un componente degli organi associativi, si provvede alla sua sostituzione nella prima riunione successiva dell'organo abilitato.

art. 48 (ex art. 44) – Sanzioni associative

Le sanzioni della censura e della sospensione a tempo determinato dalla qualità di socio vengono ugualmente deliberate dal Collegio dei Probiviri, sempre con provvedimenti motivati ed in base alla gravità delle infrazioni commesse.

art. 49 (ex art. 34) – Interventi del Consiglio Nazionale

49.1 (ex art. 34.1) Il Consiglio Nazionale, e in caso di estrema urgenza, il Comitato Esecutivo, possono adottare, con provvedimenti motivati ed immediatamente esecutivi, interventi atti ad eliminare irregolarità di funzionamento degli organi associativi, con esclusione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. Nell'ipotesi in cui tali provvedimenti, per la loro urgenza, siano stati presi dal Comitato Esecutivo, gli stessi devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal Consiglio Nazionale che deve essere convocato, a tale scopo, entro il termine di novanta giorni.

49.2 (ex art. 34.2) Le decisioni prese dal Consiglio Nazionale o dal Comitato Esecutivo possono essere impugnate, senza che si sospenda l'esecutività delle stesse, dagli interessati, innanzi al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione a loro effettuata. Il Collegio dei Probiviri, quando ne ravvisi gli estremi, può sospendere l'esecutività della decisione sino all'esito del giudizio.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 50 (ex art. 45) – Modifica dello Statuto

Eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate dal Congresso nazionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta scritta del Presidente nazionale o del Consiglio Nazionale o di almeno tre assemblee regionali o di millecinquecento iscritti. Dette proposte di modifica sono comunicate almeno trenta giorni prima del congresso. Dette modifiche non possono costituire oggetto di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 38.2.

art. 51 (ex art. 46) – Patrimonio dell'AGeSC

51.1 (ex art. 46.1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
b) da beni materiali e immateriali;
c) da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
d) da erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.

51.2 (ex art. 46.2) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
d) apporti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento, di attività di cui all'articolo 3;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui all'articolo 3;
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
g) altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

51.3 (ex art. 46.3) L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

Proposta

amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

51.4 (ex art. 46.4) L'Associazione, a tutti i livelli, ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

51.5 (ex art. 46.5) Ai livelli organizzativi di istituto, provinciale e regionale compete una parte delle quote associative annuali nella misura fissata dal Consiglio Nazionale; tali risorse sono gestite in piena autonomia e responsabilità da ogni livello per il perseguimento delle finalità e con le modalità previste dal presente statuto.

51.6 (ex art. 46.6) Eventuali contribuzioni, spontaneamente corrisposte da singoli o enti per specifiche attività, possono essere trattenute ed utilizzate dagli stessi organi associativi organizzatori.

51.7 (ex art. 46.7) Il fondo di dotazione dell'ente è pari ad euro 15.000.

art. 52 (ex art. 47) - Scioglimento dell'AGeSC

52.1 (ex art. 47.1) Lo scioglimento è deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti, con votazione presa a scrutinio segreto. Esso consegue, inoltre, qualora non si costituisca validamente il congresso ordinario, ovvero quello straordinario, nell'ipotesi di cui all'art. 41.6.

A tal fine, ove manchi il numero legale, il Congresso deve essere riconvocato per una data non successiva ai 90 giorni da quella precedente; in tal caso il Congresso è validamente costituito se è presente almeno 1 /4 degli aventi diritto. Se anche nella seconda convocazione non si raggiunge il quorum previsto per la sua validità, il Congresso è, per l'ultima volta, riconvocato negli stessi tempi sopra indicati, con il quorum di 1/10 degli aventi diritto per la sua validità.

Durante questo periodo gli organi nazionali restano temporaneamente in carica per l'ordinaria amministrazione anche oltre il termine di cui all'art. 39.2.

52.2 (ex art. 47.2) L'assemblea congressuale che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

52.3 (ex art. 47.3) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

art. 53 (ex art. 48) – Norma transitoria

Il presente statuto, approvato dal Congresso celebrato nelle giornate del 27, 28 e 29 ottobre 2026, entra in vigore a partire dal congresso ordinario immediatamente successivo alla sua approvazione. La durata delle cariche dei Comitati di Istituto, Provinciali e Regionali attive al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto passa automaticamente da 3 a 4 anni.

Proposta